

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1405

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TANTALO, PUCCI, RADI, LOBIANCO, SGARLATA,
MATTARELLI, PATRINI, ANDREONI**

Presentata il 5 maggio 1969

Provvedimenti in favore dei titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539

ONOREVOLI COLLEGHI! — In applicazione del terzo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463 (convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122, ed abrogato dall'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 8 aprile 1952, n. 212), le pensioni di guerra furono dichiarate non assoggettabili all'imposta complementare, né concorrenti — nei casi in cui il percipiente di esse avesse posseduto redditi di altra natura — alla determinazione del reddito complessivo.

Dette pensioni furono esonerate — con l'articolo 29 della sopracitata legge 8 aprile 1952, n. 212 — dall'applicazione delle imposte per ricchezza mobile ed ECA nonché dall'imposta complementare progressiva sul reddito nella misura dell'1,50 per cento (acconto); furono, inoltre, dichiarate non concorrenti alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare. Conseguentemente, con l'ultimo comma di detto articolo 29, fu abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1108. In applicazione di quest'ultimo articolo, a cominciare dalla rata di pensione con scadenza successiva al 1° luglio 1947 e fino a quando lo stesso beneficio sarebbe restato in vigore per i dipendenti statali in attività di servizio, veniva rimborsato, ai tito-

lari di pensioni o assegni di guerra, l'importo delle ritenute per imposta di ricchezza mobile e addizionale ad essi operate sul trattamento complessivo di pensione di guerra.

Da quanto sopra si deduce che le pensioni di guerra non vengono sottoposte all'imposta complementare dal 1927, che dal 1° luglio 1947 venne rimborsato ai titolari di esse l'importo delle ritenute per imposta di ricchezza mobile e addizionale e che, dal 1952, ebbe inizio l'esclusione, in via permanente, dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile e dell'addizionale ECA.

Dette pensioni (ribadisce l'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645) non concorrono a formare il reddito complessivo.

Infine, con l'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è stato esplicitamente stabilito che i proventi derivanti comunque da pensioni, assegni e indennità di guerra, non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono né ai fini fiscali, né previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza.

Diversa è la situazione degli invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per servizio, titolari di pensioni privilegiate ordinarie,

dirette, indirette o di riversibilità, che leggi in vigore (15 luglio 1950, n. 539 - articolo 1 - e 3 aprile 1958, n. 474 - articolo 5) hanno parificato, rispettivamente, agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini affermando, però, dette leggi, che la parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione.

L'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 agosto 1947, n. 833, stabilì che, a cominciare dalla rata di pensione con scadenza nel mese di luglio 1947 e fino a quando lo stesso beneficio sarebbe rimasto in vigore per i dipendenti statali in attività di servizio (per i quali si era provveduto con l'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778), venisse rimborsato, anche ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie, l'importo delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare e addizionale ad essi operate sul trattamento di quiescenza.

Le ora citate norme furono abrogate con l'articolo 27 della legge 8 aprile 1952, n. 212. Il successivo articolo 28 dispose l'applicazione, sull'ammontare complessivo dei trattamenti di quiescenza e previa detrazione di una quota esente di lire 240.000, dell'imposta di ricchezza mobile in misura variabile, dell'imposta complementare progressiva sul reddito nella misura dell'1,50 per cento e dell'addizionale ECA. Contemporaneamente, con il successivo articolo 29, fu stabilito che gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie (eccezione fatta per gli assegni di caroviveri e per gli assegni personali previsti dal precedente articolo 26) sono esenti dalle ritenute di cui all'articolo 28 e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

A norma dell'articolo 31 della già citata legge 8 aprile 1952, n. 212, la trattenuta dell'imposta complementare, nella misura dell'1,50 per cento, aveva carattere definitivo fino alla concorrenza di complessive lire 600 mila annue: per la parte eccedente detta somma tale trattenuta aveva carattere di tassazione provvisoria e il suo importo veniva portato in deduzione dell'imposta dovuta, secondo l'accertamento da eseguirsi nei modi ordinari, con le normali aliquote progressive.

L'applicazione dell'aliquota progressiva sulla parte eccedente le lire 600.000 annue ebbe luogo a partire dall'esercizio 1952-1953 con riguardo ai redditi conseguiti nell'anno

solare 1951 ed in base alle dichiarazioni che furono presentate entro il 31 marzo 1952.

In relazione al ripristino delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare e addizionale, conseguente alla abrogazione delle disposizioni relative al rimborso dell'importo di dette ritenute, il Governo fu delegato, con l'articolo 32 della ripetutamente citata legge 212 del 1952, a provvedere alla corrispondente maggiorazione, con effetto dal 1° gennaio 1952, dei trattamenti ordinari di quiescenza a carico dello Stato o di altre amministrazioni (indicate nel precedente articolo 21) nonché dei trattamenti di quiescenza a carico degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

In esecuzione della delega suddetta fu provveduto con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767. Le pensioni dirette, indirette o di riversibilità, anche se privilegiate, vennero elevate ad importi annui lordi che, dopo l'applicazione delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, unposta complementare e addizionale, risultarono corrispondenti a quelli spettanti fino al 31 dicembre 1951.

In conseguenza dei provvedimenti sopracitati, ai quali in seguito sono state apportate modifiche, ferma la detrazione della quota esente di lire 240.000 agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, ogni successivo aumento delle pensioni ha comportato, comporta e comporterà un maggior onere ai fini fiscali. Attualmente, per ricchezza mobile in misura variabile, addizionale ECA ed altre, le ritenute vanno da un minimo del 4,40 ad un massimo del 12 per cento. L'imposta si applica sull'importo annuo lordo della pensione compreso un dodicesimo di esso per 13^a mensilità, dedotti la ritenuta Tesoro nella misura del 2 per cento - che serve a costituire il fondo necessario per il pagamento delle pensioni indirette - ed il contributo ENPAS in ragione dell'1 per cento.

Inoltre, in presenza di più redditi, l'esenzione è concessa nella misura unica di lire 240.000 cosicché il pensionato perde, in questa ipotesi, la esenzione anche su tale cifra.

Poiché non sono soggette all'imposta complementare progressiva sul reddito le pensioni che, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non eccedono le lire 960.000 annue, la ritenuta per detta imposta si applica sulla quota eccedente le lire 960.000 annue in ragione dell'1,80 per cento, addizionali comprese.

Tenuto poi presente che le esenzioni, delle quali si è già parlato, sono quelle previste dall'articolo 29 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e dall'articolo 134, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che ha approvato il testo unico sulle imposte dirette, se ne deduce che le pensioni privilegiate ordinarie non sono escluse dal computo del reddito ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo. Pertanto, ogni beneficio economico accordato ai pensionati ordinari determina (per il cumulo fra pensione ed altri redditi) l'applicazione di percentuali progressive maggiori sull'intero reddito e, quindi, anche su quella parte di pensione privilegiata che esso comprende.

Onorevoli colleghi, per ragioni di giustizia e di equità ed al fine di attribuire un valore economico ben definito a quello che è il trattamento privilegiato di quiescenza, sottopongo al vostro esame la presente proposta di legge. In particolare:

L'articolo 1 estende, ai titolari di trattamento privilegiato ordinario, l'esenzione dalle ritenute per imposta di ricchezza mobile, addizionale ECA e da quella per imposta complementare avente carattere di tassazione provvisoria poiché il suo importo viene portato in deduzione dell'imposta dovuta, secondo l'accertamento da eseguirsi nei modi ordinari, con le normali aliquote progressive;

L'articolo 2 riconferma l'esenzione totale dal pagamento dell'imposta complementare progressiva sul reddito del trattamento di pensione privilegiata ordinaria.

Le modifiche vengono richieste per evidenti ragioni di equità specie nei casi per i quali il trattamento privilegiato ordinario assume *in toto* l'aspetto di vero e proprio risarcimento del danno non essendo esso comprensivo, sia pure in minima parte, di quanto potrebbe competere agli interessati a titolo di trattamento ordinario di quiescenza nonostante gli aventi diritto abbiano corrisposto, sugli emolumenti di attività, la trattenuta del 6 per cento a fondo tesoro.

Dette modifiche non hanno il solo scopo di ottenere che il trattamento di pensione privilegiata ordinaria non sia influente in tutti i casi nei quali il reddito abbia comunque rilevanza ma mirano, altresì, ad eliminare la diversità di trattamento esistente fra invalidi

di guerra e invalidi per servizio specie quando i primi, optando per la pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra (di cui all'articolo 37 della legge 18 marzo 1968, n. 313), ottengono l'esclusione di detto trattamento dal calcolo del reddito. Analogamente dicasi per la sperequazione esistente, nello stesso campo, fra congiunti di caduti di guerra e per servizio.

In applicazione dell'ora citato articolo 37 l'invalido di guerra e, in caso di morte, i congiunti possono sempre chiedere il trattamento privilegiato ordinario che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di esercizio ed in base al grado rivestito a quella data, integrato dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra. Questo trattamento, definito « pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra », viene liquidato dal Ministero del tesoro e, come si è detto, non è comunque computabile nel calcolo del reddito ai fini fiscali e previdenziali. Notisi che il godimento della pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra consente ai beneficiari di fruire degli eventuali miglioramenti economici rivalutativi apportati successivamente alle misure delle pensioni privilegiate ordinarie.

Le modifiche che vengono richieste con la presente proposta consentiranno, inoltre, agli invalidi per servizio di conseguire tutti gli altri benefici attualmente accordati agli invalidi di guerra esclusivamente perché il loro trattamento di pensione non costituisce reddito.

Onorevoli colleghi, raccomando alla vostra attenzione la presente proposta di legge anche perché il continuo sacrificio compiuto dai dipendenti militari e civili dello Stato, in particolar modo dagli appartenenti alle forze dell'ordine nella lotta contro la delinquenza e nella difesa del territorio nazionale, deve ormai trovare la piena comprensione dello Stato non soltanto sul piano puramente morale, ma anche su quello specifico, delle altre concessioni che, come quella che sottopongo al vostro esame, potrà contribuire ad alleviare condizioni economiche, spesso assai misere, data la ben nota esiguità dei trattamenti di quiescenza previsti dalle attuali disposizioni di legge, per i mutilati per servizio, i loro superstiti ed i familiari dei caduti per servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il numero 3) del primo comma dell'articolo 29 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è sostituito dal seguente:

« 3) il trattamento di pensione privilegiata ordinaria ».

ART. 2.

La lettera *d*) dell'articolo 134 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituita dalla seguente:

« *d*) il trattamento di pensione privilegiata ordinaria: ».